



ANGAC – Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti

aderente a:

PMI Italia – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese



ENILIVE APPLICA PENALI CONTRATTUALI DI CUI ALL’AEC 2021

La vessazione del Gestore continua

È dovere di ANGAC portare a conoscenza di ENILIVE, dei propri associati e non di bandiera ENI, la propria posizione e la propria denuncia relativamente a quanto qui si significherà.

Un nostro associato ENI, l’ennesimo, si è rivolto a noi richiedendo l’ausilio ed assistenza della nostra divisione legale e del suo legale Avv. Faustino Liuzzi, lamentando – a seguito di una verifica della contabilità corrente- l’applicazione di ENI (ora Enilive) di penali contrattuali per superamento del prezzo massimo con relativa compensazione applicata unilateralmente da ENI e trattenute per le stesse sui crediti di gestione dell’associato, il quale ha visto ridurre in maniera considerevole i propri crediti.

Pratica del tutto illegittima quanto vessatoria – come evidenziato dal nostro Avv.Liuzzi – tenuto del fatto che le determinazioni del prezzo massimo, prerogativa che ENI si riconosce in forza dell’AEC del 2021, siano violative di quanto previsto dalla **normativa comunitaria** (art.4 par.1 lett.a REG.UE n.330/2010 del 20.04.2010 / art.101 paragr.3 Trattato sul funzionamento della Unione Europea a categoria di accordi verticali e pratiche concordate per quanto afferente la determinazione ed imposizione al gestore del prezzo massimo di vendita) **e della normativa nazionale** (art. 2 e 3 della L.10.10.1990 n°287 per aver imposto direttamente e/o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita ed altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e per aver impedito o limitato la produzione, gli sbocchi e gli accessi al mercato - dell’art.9 della L.192/1998 per aver determinato con accordi una posizione di squilibrio e di subordinazione contrattuale per i gestori rispetto la petrolifera - dell’art.17 L.27/2012 per aver i titolari degli impianti, a mezzo di detti accordi, posto in essere comportamenti atti ad ostacolare, impedire o limitare quelle facoltà attribuite al gestore per incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato, come da citato art.17).

Inoltre, è altrettanto illegittimo il fatto che il superamento del prezzo massimo da parte del gestore, sia tipizzato nell’Accordo Collettivo Aziendale 2021 (per brevità A.C.A.2021) come grave inadempimento contrattuale tale da consentire

ANGAC

Via San Tommaso d’Aquino, 19 – 09134 Cagliari - C.F. 92253900929 - 347.5259768 – 331.9236767

angacnazionale@gmail.com – www.angac.it



ANGAC – Associazione Nazionale Gestori Autonomi Carburanti

aderente a:

PMI Italia – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese



l'applicazione di una penale, anch'essa prevista ed introdotta nel citato accordo, e la risoluzione del contratto di comodato.

Il superamento del prezzo massimo come clausola risolutiva espressa e/o consequenziale applicazione di una relativa penale sono, si ripete, contemplate in una accordo collettivo che non ha efficacia erga omnes e che è stato disconosciuto dall'ANGAC, a cui l'associato in questione appartiene, ma anche dallo stesso gestore in prima persona.

Non vi è stata alcuna espressa approvazione da parte del destinatario delle penali e della relativa compensazione.

ENI si arroga con il placet delle associazioni firmatarie dell'accordo l'esercizio dell'abuso di dipendenza economica -come da L.192/1998 e L.27/2012- in danno al gestore.

ANGAC è al fianco dell'associato, fornendo allo stesso assistenza legale e supporto sindacale, nel condurre con esso ed anche in prima persona, come già sta facendo, battaglie giudiziarie e politiche sindacali su tale punto.

I nostri associati non saranno da NOI mai lasciati soli ed abbandonati.

Il Presidente Angac

Giuseppe Balia

ANGAC

Via San Tommaso d'Aquino, 19 – 09134 Cagliari - C.F. 92253900929 - 347.5259768 – 331.9236767

angacnazionale@gmail.com – www.angac.it